



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 14/11/2003

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 226 del 10.12.91

STATUTO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale
con Deliberazione n.18 del 2-5-2003

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI DI AUTONOMIA

Capo I

Principi istituzionali

Art. 1 - L'autonomia della Comunità

Art. 2 - L'autonomia e l'adeguamento dello statuto

Capo II

L'autonomia statutaria e normativa

Art. 3 - Lo statuto comunale

Art. 4 - I regolamenti comunali

TITOLO II

IL COMUNE

Art. 5 - Ruolo e competenze generali

Art. 6 - Esercizio delle funzioni - Principi

Art. 7 - Circoscrizione territoriale ed interventi comunali

Art. 8 - Stemma e gonfalone storico

TITOLO III
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
Partecipazione popolare

Art. 9 - Disposizioni generali

Capo II
Associazionismo e volontariato

Art. 10 - Associazioni ed organismi di partecipazione
Riconoscimento e rapporti con il Comune

Art. 11 - Contributi alle Associazioni

Art. 12 - Volontariato

Capo III
Istituti di partecipazione

Art. 13 - Consultazioni della popolazione

Art. 14 - Istanze

Art. 15 - Petizioni

Art. 16 - Proposte

Art. 17 - Referendum

Art. 18 - Disciplina del Referendum

Art. 19 - Consulte permanenti

Art. 20 - Consiglio Comunale dei ragazzi

Art. 21 - Cittadini dell'Unione europea-Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita locale

Capo IV
Azioni popolari a tutela
degli interessi comunali

Art. 22 - Azione popolare a tutela degli interessi comunali

Art. 23 - Azioni risarcitorie di danni ambientali

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE
E DI COOPERAZIONE

Art. 24 - Convenzioni associate intercomunali

- Art. 25 - Consorzi
- Art. 26 - Unioni di Comuni
- Art. 27 - Esercizio associato di funzioni e servizi da parte di due o più Comuni
- Art. 28 - Accordi di programma

TITOLO V

ORGANI DI GOVERNO DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 29 - Organi di governo del Comune
- Art. 30 - Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 31 - Pari opportunità

TITOLO VI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

- Elezione e durata
- Competenze e funzionamento

- Art. 32 - Elezione e durata
- Art. 33 - Principi
- Art. 34 - Presidenza
- Art. 35 - Funzioni e competenze
- Art. 36 - Indirizzo politico-amministrativo
- Art. 37 - Controllo politico amministrativo dell'attuazione del programma
- Art. 38 - Partecipazione delle minoranze

Capo II

- Adunanze - Funzionamento
- Prima seduta
- Linee programmatiche di mandato

- Art. 39 - Adunanze
- Art. 40 - Funzionamento del Consiglio
- Art. 41 - Adempimenti prima seduta
- Art. 42 - Linee programmatiche di mandato

Capo III

- Il regolamento del Consiglio comunale

- Art. 43 - Il regolamento e l'autonomia funzionale ed organizzativa

Capo IV

I Gruppi consiliari

Le Commissioni consiliari

Art. 44 - I gruppi consiliari

Art. 45 - Le Commissioni consiliari

TITOLO VII

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 46 - Giunta comunale - Composizione - Nomina

Art. 47 - Assessori comunali - Divieti

Art. 48 - Assessori comunali - Durata in carica - Rinnovo - Revoca-Trattamento economico

Art. 49 - Giunta comunale - Competenze

TITOLO VIII

IL SINDACO

Art. 50 - Ruolo e funzioni generali - Trattamento economico

Art. 51 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 52 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 53 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 54 - Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

Art. 55 - Decreti del Sindaco

Art. 56 - Vice sindaco

Art. 57 - Cessazione e sospensione dalla carica di Sindaco

Art. 58 - Mozione di sfiducia

TITOLO IX

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 59 - Entrata in carica e durata del mandato - Cessazione dalla carica

Art. 60 - Consiglieri comunali - Diritti e doveri

Art. 61 - Trattamento economico

Art. 62 - Dimissioni

Art. 63 - Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

Art. 64 - Surrogazioni e supplenze

Art. 65 - Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio - Incarichi esterni

TITOLO X

L'AUTONOMIA

ORGANIZZATIVA

Capo I
Principi
Controlli interni-organizzazione

Art. 66 - Principi strutturali e organizzativi
Art. 67 - Controlli interni
Art. 68 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 69 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Capo II
Direzione e responsabilità
degli uffici e dei servizi

Art. 70 - Responsabili dei servizi
Art. 71 - Funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 72 - Il Segretario Comunale

TITOLO X I
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 73 - Autonomia finanziaria
Art. 74 - Autonomia impositiva
Art. 75 - Statuto dei diritti del contribuente
Art. 76 - Revisore dei conti

TITOLO XII
NORME FINALI

Art. 77 - Revisione dello statuto
Art. 78 - Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
DI AUTONOMIA

Capo I
Principi istituzionali

Art. 1
L'autonomia della Comunità

1. Il Comune è ente locale autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall'art. 114 della Costituzione. L'autonomia del Comune si

fonda su quella originaria della comunità ai sensi dell'art. 3 del Testo unico.

2. Il Comune rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, sostegno dell'operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo.

3. L'ordinamento e lo statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.

4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal Testo Unico degli ordinamenti e dallo statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune.

5. L'ordinamento del Comune e l'azione degli organi preposti ad attuarlo si ispira ai principi stabiliti dal Titolo V della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, dal Testo unico degli enti locali n. 267 del 18 agosto 2000, dalla legge n. 59 del 15 marzo 1997 e dalle leggi generali emanate per l'attuazione delle riforme.

Art. 2

L'autonomia e l'adeguamento dello statuto

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria che i suoi organi attuano consapevoli dei poteri che sono loro attribuiti e del dovere di esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel precedente articolo.

2. L'esercizio dell'autonomia statutaria e normativa ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati dalla legislazione generale in materia di ordinamenti degli enti locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano nuovi principi, difformi o limitati rispetto a quelli fino ad allora vigenti, comporta l'obbligo per il Consiglio di adeguare lo statuto entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette ed abroga, con effetto dall'esecutività delle modifiche o, se precedente, dalla scadenza del termine suddetto, le norme statutarie con esso incompatibili.

Capo II

L'autonomia statutaria e normativa

Art. 3

Lo statuto comunale

1. Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi di autonomia, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola l'azione amministrativa, i procedimenti, l'adozione degli atti, secondo il principio di legalità.

Art. 4

I regolamenti comunali

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 e con l'esclusione prevista dall'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nelle materie di competenza del Comune.
2. La Giunta comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto e dai criteri stabiliti dal Consiglio comunale, adotta l'ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, conformemente a quanto prevedono gli artt. 7, 42 e 89 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, approva il regolamento attinente al proprio funzionamento.
4. Il Consiglio comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti con i quali il Comune esercita l'autonomia impositiva.
5. Le disposizioni dei regolamenti comunali sono coordinate con lo statuto e fra loro per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale.

TITOLO II IL COMUNE

Art. 5

Ruolo e competenze generali

1. Il Comune è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, dei quali assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l'autonomia. Promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della Comunità locale ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, in base ai principi di sussidiarietà verticale, differenziazione ed adeguatezza.
3. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.
4. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 6

Esercizio delle funzioni - Principi

1. Gli organi di governo del Comune indirizzano l'azione amministrativa e l'attività degli organi di gestione in base ai seguenti principi:

a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato; sostegno alla realizzazione di un sistema di tutela attiva delle persone disabili e svantaggiate, in particolare i minori, gli anziani e coloro che si trovano in condizioni di disagio;

b) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;

c) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale della Comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono; tutela, conservazione e promozione delle tradizioni culturali presenti nel proprio territorio;

d) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne;

e) valorizzazione e promozione delle attività culturali, dell'attività sportiva e del tempo libero come strumenti che favoriscono la crescita delle persone, con particolare riguardo alle attività di socializzazione dei giovani e degli anziani. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l'educazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione, socializzazione.

f) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

h) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche attraverso la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

i) promozione di iniziative e interventi per lo sviluppo del sistema produttivo locale, promozione del sistema turistico locale, secondo quanto previsto dalla legge n. 135 del 29 marzo 2001.

2. Il Comune promuove e partecipa ad accordi con altri enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

3. Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale documentale delle attività degli organi di governo e dell'organizzazione di gestione consentita, nell'ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente.

Art. 7

Circoscrizione territoriale ed interventi comunali

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 7,93 e confina con i Comuni di Lequile, Monteroni e Copertino.
2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai cittadini residenti nel Comune che si trovano al di fuori del proprio territorio od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
3. La sede del Comune è posta in Via Milano e può essere modificata con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 8

Stemma e gonfalone storico

1. Il Comune ha il proprio stemma che rappresenta su sfondo azzurro "due chiavi decussate (una d'oro e una d'argento) accompagnate in capo da una tiara ed un punta da un camauro di porpora. Ornamenti esterni da Comune" ed è apposto sulla intestazione di tutti gli atti e documenti, al di sopra della denominazione del Comune e, circondato dalla scritta "Comune di San Pietro in Lama", costituisce il bollo ufficiale dell'ente.
2. L'uso dello stemma da parte di altri soggetti pubblici e privati può essere autorizzato dal Sindaco per manifestazioni e pubblicazioni che hanno finalità storiche, tradizionali e, comunque, d'interesse pubblico generale.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione Europea sono esposte in permanenza sugli edifici comunali e negli uffici, che saranno individuati dal Sindaco, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 7 aprile 2000, n° 121. Sugli stessi edifici e negli stessi uffici potranno essere esposte bandiere di Paesi stranieri ai sensi dell'art. 8 del medesimo D.P.R.
Il Sindaco in occasioni di particolare rilievo generale autorizza, previa deliberazione del Consiglio Comunale, l'esposizione sugli stessi edifici comunali di bandiera diversa rappresentativa di interessi generali."

TITOLO III

GLI ISTITUTI

DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I

Partecipazione Popolare

Art. 9

Disposizioni generali

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento e i principi sanciti dalla legge n. 241/1990 e sue modifiche e integrazioni, e nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nella legge 31-12-1996, 675.
3. Chiunque sia portatore di una situazione giuridica soggettiva coinvolta in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, entro i limiti previsti nella legge e nel regolamento.
4. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi di governo e realizza la più elevata forma di democratizzazione del rapporto tra detti organi e i cittadini.
5. Il Comune valorizza le libere formazioni associative e garantisce la partecipazione popolare all'amministrazione locale.

Capo II

Associazionismo e volontariato

Art. 10

Associazioni ed organismi

di partecipazione

Riconoscimento e rapporti

con il Comune

1. Il Comune riconosce il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini sul proprio territorio con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, regolate da principi di democraticità e che non perseguono fini di lucro.
2. La Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e dell'atto costitutivo e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
3. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui l'associazione opera.

Art. 11

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni operanti sul proprio territorio e iscritte al registro comunale, con esclusione dei partiti politici, sussidi e contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività consociativa secondo le modalità disciplinate da apposito Regolamento.
2. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono redigere al termine dell'anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art.12

Volontariato

1. Il Comune garantisce formazioni di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, studi e sperimentazioni promossi dal Comune.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse generale o collettivo abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelati sotto l'aspetto infortunistico.

Capo III

Istituti di partecipazione

Art.13

Consultazioni della popolazione

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa. Le forme di tali consultazioni sono stabilite con apposito regolamento.
2. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

Art. 14

Istanze

1. Qualsiasi cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze per iscritto dirette a promuovere il miglioramento o la tutela di interessi collettivi della propria comunità.
2. Il loro esame deve avvenire entro trenta giorni dalla acquisizione al protocollo e la decisione comunicata entro i successivi dieci giorni.

Art. 15

Petizioni

1. Chiunque può rivolgere all'Amministrazione comunale petizioni per richiedere l'intervento su questioni di interesse della comunità.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta con la mera indicazione delle generalità dei sottoscrittori, in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.
3. La petizione, sottoscritta da almeno cinquanta cittadini, è inoltrata al sindaco il quale, entro dieci giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari.

Art.16

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a cento avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente motivate e dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dello atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art.17

Referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum propositivo o abrogativo i seguenti atti:
 - a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale, il regolamento di contabilità;
 - b) il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi, tariffe e finanziamenti;

- d) gli atti relativi al personale del Comune, compreso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
- f) il piano urbanistico generale e gli strumenti urbanistici attuativi;
- g) espropriazioni;
- h) atti dai quali derivino diritti soggettivi o interessi legittimi in favore di terzi.

Non possono, inoltre, essere indetti referendum in materia di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

- 3. La richiesta di referendum propositivo o abrogativo deve essere sottoscritta da almeno trecento elettori
- 4. Il referendum consultivo è deliberato dalla Giunta Comunale.
- 5. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.
- 6. Il referendum propositivo o abrogativo non può essere riproposto se non è decorso almeno un anno.

Art. 18

Disciplina del referendum

- 1. Apposito regolamento comunale disciplinerà le modalità di ammissione e di svolgimento del referendum.
- 2. Il referendum è valido se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto al voto ed il quesito è approvato se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art.19

Consulte permanenti

- 1. Il Comune valorizza la partecipazione della cittadinanza al governo della comunità locale e ne garantisce il continuo collegamento con gli organi comunali. A tal fine può istituire consulte permanenti per la formulazione di autonomi indirizzi e pareri nei tempi fissati dal regolamento di cui al precedente art.13.
- 2. Sono parte delle consulte le organizzazioni sindacali, le associazioni professionali, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione.

Art.20

Consiglio Comunale dei ragazzi

- 1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione

del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed ai ragazzi, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 21

Cittadini dell'Unione Europea

Stranieri soggiornanti

Partecipazione alla vita locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuoverà la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo IV

Azioni popolari a tutela

degli interessi comunali

Art.22

Azione popolare a tutela

di interessi comunali

1. Nel caso in cui sia stata promossa da uno o più elettori l'azione popolare di cui all'art. 9 del D.Lgs. n.267/2000, la Giunta valuta la opportunità che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere all'assistenza legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento, fa risultare a verbale la relativa decisione.

Art. 23

Azioni risarcitorie di danni ambientali

1. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di cui all'art. 9, terzo comma, del D.Lgs. n.267/2000, promosse nei confronti di terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è opportuno che il Comune si costituisca in giudizio. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione è registrata a verbale.

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art.24

Convenzioni associate intercomunali

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti per l'esercizio delle funzioni pubbliche in nome e per conto degli enti deleganti.
4. Relativamente ad eventuali forme di "convenzioni obbligatorie" imposte dallo Stato o dalla regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o di una specifica funzione, lo schema di convenzione si conformerà al disciplinare tipo predisposto dai competenti organi statali o regionali.

Art.25

Consorzi

1. Il Comune, per la gestione in forma associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali.

Art.26

Unioni di Comuni

1. Il Consiglio comunale può promuovere e aderire alla costituzione di una Unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, al fine di garantire ai cittadini prestazioni di più elevata qualità, contenendone il costo.

Art.27

Esercizio associato di funzioni e servizi da parte di due o più Comuni

1. Il Comune di San Pietro in Lama esercita in forma associata le funzioni conferite dalla Regione secondo le modalità previste dall'art. 33 del D. Lgs. N° 267/2000.

Art.28

Accordi di programma

1. Il Comune promuove la conclusione di accordi di programma disciplinati dalla legge, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici.

TITOLO V ORGANI DI GOVERNO DISPOSIZIONI GENERALI

Art.29 Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

Art.30 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte con voto palese o segreto, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.

2. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco-presidente e dal Segretario.

Art.31 Pari opportunità

1. Al fine di garantire condizioni di pari opportunità fra uomo e donna negli organi di governo del Comune, il Consiglio Comunale promuove la presenza di entrambi i sessi, fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza e negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti. Il Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.

2. Gli Organi di Governo nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

TITOLO VI IL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Elezioni e durata - Competenze

Art.32

Elezione e durata

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Art.33

Principi

1. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare imparzialità e correttezza all'azione amministrativa.

Art.34

Presidenza

1. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco.

Art.35

Funzioni e competenze

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo e ne controlla l'applicazione.

2. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni attribuite, in particolare, dall'art.42 e dalle disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267, nonché dalle altre leggi vigenti.

3. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'Ente e delle Aziende speciali e loro revisione;
- b) regolamenti salvo quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, di competenza della Giunta Comunale;
- c) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari;
- d) programmi triennali ed elenco annuale delle opere pubbliche, determinandone contenuti e priorità;
- e) bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni;
- f) rendiconto di gestione;
- g) piani territoriali ed urbanistici e relativi strumenti esecutivi, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione ed eventuali deroghe ad essi;
- h) pareri per le materie di cui alle precedenti lettere c), d), e), f), g);
- i) convenzioni con altri Comuni e quelle fra il Comune e la Provincia, costituzione e modificazioni di

forme associative;

j) istituzione, compiti e forme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

k) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione del Comune a società di capitali, affidamento attività o servizi, mediante convenzione;

l) istituzione e disciplina dell'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

m) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

n) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e alla emissione di prestiti obbligazionari;

o) spese che impegnino bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

p) acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate; appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

q) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati, nonché la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge; detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare;

r) condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri eletti secondo le vigenti disposizioni di legge;

s) istituzione delle commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze;

t) istituzione al proprio interno, a maggioranza assoluta dei propri membri, di commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione;

u) ogni altro provvedimento amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio.

4. Le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del primo Consiglio Comunale utile non oltre i sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

5. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle funzioni generali d'indirizzo e di controllo politico amministrativo di cui ai successivi articoli adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti sui temi relativi all'affermazione dei diritti generali della popolazione, alla tutela dei suoi interessi, alla salvaguardia

dell'assetto del territorio e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo della Comunità.

6. Il Consiglio, su proposta della Giunta, dispone l'accettazione di lasciti e donazioni.

Art.36

Indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo anche con l'approvazione degli atti previsti dal precedente art. 35, fra i quali hanno particolare importanza:

- a) l'approvazione e l'adeguamento dello statuto e dei regolamenti;
- b) la partecipazione alla definizione del programma di mandato del Sindaco, ai sensi del successivo art.42;
- c) la partecipazione alla formazione e l'approvazione degli atti della programmazione economico-finanziaria;
- d) gli indirizzi generali per la redazione degli atti di pianificazione del territorio e per la programmazione delle opere pubbliche;
- e) la definizione dei criteri generali per l'approvazione, da parte della Giunta, dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) ogni atto od intervento d'indirizzo politico-amministrativo espresso agli altri organi di governo per il conseguimento degli obiettivi dell'azione dell'ente, secondo i programmi approvati.

Art.37

Controllo politico-amministrativo dell'attuazione del programma

1. Il Consiglio definisce annualmente le azioni ed i progetti per l'attuazione del programma di governo con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale e pluriennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.

2. La verifica dell'attuazione del programma annuale viene effettuata dal Consiglio con la ricognizione e verifica dello stato di attuazione del programma, da effettuarsi con la periodicità prevista dal regolamento di contabilità, secondo quanto dispone l'art.193 del Testo Unico.

Art.38

Partecipazione delle minoranze

1. Nella nomina di più rappresentanti presso lo stesso ente, deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante della minoranza consiliare.

Capo II

Adunanze - Funzionamento

Prima seduta

Linee programmatiche di mandato

Art.39

Adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono di norma tenute nel Palazzo Municipale, fatti salvi i casi espressamente previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
2. Salvo i casi previsti dal Regolamento, le adunanze sono pubbliche e aperte agli organi di informazione e devono essere pubblicizzate con ogni mezzo idoneo.
3. La disciplina delle adunanze è contenuta nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, secondo i principi contenuti nel presente Statuto.

Art.40

Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria o d'urgenza.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono inseriti i seguenti atti fondamentali: le linee programmatiche di mandato, l'approvazione dello Statuto o di modifica dello stesso, le proposte di deliberazione inerenti il Bilancio di previsione e il rendiconto della gestione. Sono considerate straordinarie in ogni altra ipotesi. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da un apposito Regolamento.

Art.41

Adempimenti prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto.
2. Il Consiglio comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non sono stati presentati reclami, deve esaminare la situazione dei suoi componenti in relazione alle norme che regolano la candidabilità, la eleggibilità e la compatibilità, stabilite dal capo II del titolo III del Testo Unico n. 267/2000 e deve convalidarne l'elezione ovvero dichiarare l'ineleggibilità o rilevarne l'incompatibilità di chi si trovi nelle condizioni da tali norme previste, adottando in tal caso la procedura di cui all'art. 69 del predetto Testo Unico.
3. Il Sindaco, successivamente :
 - a) presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana;
 - b) comunica la nomina dei componenti della Giunta, compreso il Vicesindaco;
 - c) presenta al Consiglio il testo delle linee programmatiche relative alle azioni e ai programmi da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo, sentita la Giunta Comunale.

Art. 42

Linee programmatiche di mandato

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale neo-eletto, il Sindaco convoca il Consiglio per la discussione e definizione delle linee programmatiche presentate nella precedente seduta.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.
3. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso del mandato, o a modificare le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche di interesse locale sopravvenute.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare apposita relazione sullo stato di attuazione e di realizzazione dei piani e delle azioni contenute nel programma amministrativo, definito all'inizio del mandato.

Capo III

Il regolamento del Consiglio comunale

Art. 43

Il regolamento e l'autonomia funzionale ed organizzativa

1. Il regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e l'istituzione, composizione e funzioni delle Commissioni consiliari, secondo i principi di autonomia organizzativa e funzionale, con il fine generale di assicurare la partecipazione ai lavori ed alle decisioni di tutti i Consiglieri comunali rappresentanti della comunità locale.
2. Il regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, disciplina nel dettaglio le modalità per la convocazione, il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, le modalità di presentazione e discussione delle proposte, le modalità di presentazione e i tempi di discussione per le interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, attenendosi ai seguenti principi:
 - a) la convocazione dei Consiglieri è disposta dal Sindaco mediante avviso comprendente l'elenco degli argomenti da trattare e la data, il luogo e l'ora dell'adunanza e può prevedere una seconda convocazione da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima;
 - b) le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito per l'adunanza; quelle straordinarie almeno tre giorni liberi prima; per quelle straordinarie di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore;
 - c) l'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio fin dal momento della convocazione e deve essere pubblicizzato mediante manifesti, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei cittadini;
 - d) la documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri sin dal momento della convocazione;
 - e) l'avviso di integrazione dell'ordine del giorno deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima della data fissata;
 - f) dal verbale delle adunanze devono sempre risultare nominativamente le espressioni del voto su ogni deliberazione.

3. Il Regolamento dovrà prevedere le modalità con le quali sono forniti al Consiglio Comunale i servizi, le attrezzature e le strutture per l'esercizio delle funzioni e dei compiti allo stesso attribuiti, nonché le modalità della presentazione, da parte dei Consiglieri, di interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo.

4. L'attribuzione delle risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio è disposta con la previsione dell'importo ad esse relativo nel bilancio comunale.

Capo IV

I Gruppi Consiliari

Le commissioni consiliari

Art.44

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali, appartengono di norma, al gruppo consiliare corrispondente alla lista nella quale sono stati eletti.

2. I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima dell'adunanza d'insediamento del Consiglio, il presidente, e ne danno contestuale comunicazione, con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, al Sindaco e al Segretario. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i relativi capigruppo sono individuati nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che hanno riportato la maggiore cifra individuale.

3. Il Regolamento disciplinerà le modalità di costituzione dei gruppi consiliari.

Art. 45

Le Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti e commissione speciali di studio e commissioni speciali di indagine.

2. La istituzione delle Commissioni deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri assegnati al Consiglio.

3. La composizione delle commissione deve rispettare, attraverso il criterio proporzionale, la composizione delle forze politiche del Consiglio.

4. La competenza, il funzionamento, i poteri e la durata delle commissioni consiliari sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

5. Le commissioni permanenti, con competenze limitate a determinate materie, hanno lo scopo di semplificare e velocizzare i lavori e le delibere di competenza del consiglio.

6. Le commissioni speciali sono finalizzate all'approfondimento e allo studio di particolari problematiche inerenti a materie di competenza del consiglio.

TITOLO VII LA GIUNTA COMUNALE

Art. 46 Giunta comunale Composizione - Nomina

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli assessori.
2. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui il Vicesindaco, in un numero compreso tra quattro e sei e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza utile.
3. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri comunali. E' consentita la nomina, fino a un massimo di due, di assessori esterni al Consiglio Comunale, purchè in possesso di requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio e possono intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
5. Sono assicurate condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. Dovrà essere garantita la presenza di almeno due donne.
6. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.

Art. 47 Assessori comunali - Divieti

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 48 Assessori comunali - Durata in carica Rinnovo - Revoca - Trattamento economico

1. I componenti della Giunta comunale rimangono sino alla scadenza del mandato e possono essere revocati dal Sindaco in qualsiasi momento. Della revoca il Sindaco deve dare motivata comunicazione al Consiglio.

2. Il Sindaco deve procedere entro dieci giorni alla sostituzione degli assessori revocati o dimissionari.

3. Agli assessori compete il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 49

Giunta comunale - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta collabora con il Sindaco:

- per la definizione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e per la loro attuazione;

- per la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare.

Si esprime con propria deliberazione in merito alla revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.

3. La Giunta, in particolare, è competente a deliberare sulle seguenti materie:

- regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale e delle disposizioni degli artt. 88 e 89 del Testo Unico;

- in caso d'urgenza, variazioni di bilancio, sottoponendo le relative delibere a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

- concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d'iniziativa e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive, per le quali necessita la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;

- utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare al Consiglio;

- accantonamento di fondi per la corresponsione dell'indennità di funzione ai responsabili apicali;

- anticipazione di tesoreria, da effettuare in termini generali all'inizio dell'esercizio;

- nomina dei componenti del nucleo di valutazione del personale, secondo quanto previsto dal regolamento del personale;

- determinazioni delle aliquote di tributi e tariffe dei servizi;

- schema annuale dei lavori pubblici e schema del programma triennale di lavori pubblici;

- ogni semestre, quantificazione delle somme destinate alle finalità di cui all'art. 159 del Testo Unico, non soggette ad esecuzione forzata, da notificarsi al Tesoriere;

- approvazione dei progetti dei lavori pubblici;

- concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere a persone;

- approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;

- eventuali controversie sulle competenze tra organi gestionali dell'Ente;

- accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni mobiliari;

- affidamento di incarichi fiduciari, con esclusione degli incarichi per i quali il procedimento di affidamento è disciplinato da norme statali o regionali;

- autorizzazione al Sindaco alla promozione di liti o alla resistenza in giudizio, alla stipulazione di conciliazioni e transazioni;

- sdemanializzazione dei beni demaniali o di declassificazione dei beni patrimoniali indisponibili.

4. La Giunta, inoltre:

- propone al Consiglio gli schemi di regolamento e di modifiche statutarie;

- predisporre lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale, presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;
- definisce, eventualmente, il piano esecutivo di gestione dell'esercizio di cui all'art. 168 del Testo Unico ed approva le relative variazioni; ovvero adotta il piano delle risorse e degli obiettivi;
- adotta gli opportuni atti di indirizzo per i responsabili apicali, individua gli obiettivi e assegna le necessarie risorse finanziarie;
- propone al Consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio di cui all'art. 153, sesto comma;
- presenta al Consiglio la relazione al rendiconto della gestione;
- propone al Consiglio di promuovere intese di collaborazione istituzionale per la sicurezza, con i Comuni contermini, tenuto conto di quanto dispone la legge 26 marzo 2001, n. 128;
- adotta ogni altro provvedimento attribuito dalla legge o da regolamenti alla competenza della Giunta.

5. La Giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario comunale o dei responsabili dei servizi comunali.

TITOLO VIII IL SINDACO

Art. 50

Ruolo e funzioni generali

Trattamento economico

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Il Sindaco è componente del Consiglio comunale e lo presiede.

2. Nella prima adunanza consiliare, dopo la convalida degli eletti, il Sindaco giura dinanzi al Consiglio, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune. Egli inoltre ha competenza e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Al Sindaco compete il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 51

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza legale del Comune, compresa quella di stare in giudizio del Comune. In particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori; sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

- c) convoca i comizi per i referendum previsti dal precedente articolo 17 dello Statuto;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti. In particolare, Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni. Nel caso che l'emergenza interessi territori di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano gli organismi statali e regionali competenti;
- e) nomina il Segretario comunale scegliendolo dall'apposito albo;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, conferisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dall'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 e del regolamento degli uffici e dei servizi;
- g) in caso di inerzia o ritardo, da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi, nell'assunzione di atti di loro competenza, assegna se possibile un termine per l'adempimento ovvero nomina un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia;
- h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- i) sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
- l) adotta, sotto forma di ordinanza tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'amministrazione degli interessi pubblici della comunità;
- m) le ordinanze del Sindaco vanno riportate e numerate in apposito registro e conservate presso l'ufficio di segreteria.

Art. 52

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso gli uffici le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società per azioni di cui l'Ente faccia parte.
2. Il Sindaco promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo le linee programmatiche di mandato, gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 53

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
 - b) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

c) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 54

Funzioni del Sindaco

per i servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni, elencate nel primo comma dell'art. 54 del Testo Unico.

2. Il Sindaco adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e su parere degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

5. In caso di inosservanza dell'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma 2 da parte degli interessati, il sindaco può disporre la esecuzione d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

6. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le predette funzioni sono esercitate dal vice-Sindaco.

7. Il Sindaco partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.

8. Il Sindaco adotta i provvedimenti per la partecipazione dei servizi comunali competenti ai piani coordinati di controllo del territorio previsti dall'art. 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per la tutela della sicurezza dei cittadini.

Art. 55

Decreti del Sindaco

1. Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge o dal presente statuto, assumono la denominazione di decreti e sono regolati dal presente articolo.

2. I decreti del Sindaco sono esecutivi dal momento dell'adozione.

3. I decreti comportanti spesa sono controfirmati dal responsabile del servizio economico-finanziario a conferma dell'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa.

4. I decreti del Sindaco sono pubblicati per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio, sono riportati e numerati in apposito registro e sono conservati presso l'Ufficio di Segreteria.

Art. 56

Vice-sindaco

1. Il Sindaco nomina tra gli assessori un vice-Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché nei casi previsti e disciplinati dall'art.53 del D.Lgs n.267/2000.

Art. 57

Cessazione e sospensione dalla carica di Sindaco

1. Il Sindaco cessa dalla carica:

- a) per dimissioni. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio;
- b) per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso;
- c) nel caso previsto nel successivo art.58.

2. Il Sindaco può essere sospeso dalla carica nei casi previsti dall'art.59 del T.U. n.267/2000.

Art. 58

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO IX

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 59

Entrata in carica - Durata del mandato

Cessazione dalla carica

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione dell'elezione; in caso di surrogazione, entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale è effettuata dal Presidente dell'assemblea dei Presidenti di sezione elettorale al termine delle operazioni elettorali.
3. I Consiglieri comunali durano in carica sino alla proclamazione dei nuovi Consiglieri eletti e, comunque, per il periodo stabilito dalla legge.
4. I Consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che per scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza, rimozione, dimissioni e in caso di morte.

Art. 60

Consiglieri comunali

Diritti e doveri

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Il Consigliere comunale assume le funzioni con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. L'accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni utili per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.
4. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, previa formale richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.
5. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.
6. Gli ordini del giorno e le mozioni sono iscritti, decorsi dieci giorni, nella prima seduta utile del Consiglio. In caso di urgenza, il Sindaco convoca appositamente il Consiglio Comunale.
7. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo sono rivolte al Sindaco. Per la loro trattazione si osservano le norme stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
8. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, sottoscritte da almeno tre Consiglieri sono

iscritte nell'ordine del giorno del Consiglio entro venti giorni dalla presentazione. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, presentate ad iniziativa di singoli Consiglieri, sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

9. Il Consigliere comunale ha il dovere di partecipare alle attività comunali e, in particolare, alle riunioni di Consiglio e delle commissioni di cui fa parte.

10. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

11. Nei casi previsti dalla legge il Consigliere comunale è tenuto al segreto sulle notizie e sugli atti conosciuti nell'esercizio delle funzioni.

Art.61

Trattamento economico

1. Ai sensi dell'art.51 della Costituzione e quanto stabilito dall'art. 82 del Testo Unico e dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, i Consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni nella misura base stabilita dalla Tabella A allegata al D.M. n. 119/2000.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto, inoltre, al rimborso delle spese e all'indennità di missione per i casi e nei modi stabiliti dall'art.84 del T.U. n.267/2000.

Art. 62

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio comunale e devono essere depositate e assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio Comunale, tempestivamente convocato dal Sindaco, entro dieci giorni, provvede alla surroga del Consigliere dimissionario. Qualora i Consiglieri dimissionari siano più di uno, il Consiglio provvede alla surroga con separate votazioni, secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle dimissioni.

3. Non si fa luogo alla surroga qualora, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del Testo Unico n. 267/2000 (comma 1, lett.b) n.3), per cessazione dalla carica, per dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati.

Art. 63

Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere che senza giusto motivo non interviene per tre sedute nell'anno alle riunioni del Consiglio comunale decade dalla carica. La procedura di decadenza è attivata d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi elettore del Comune. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Sindaco entro il giorno successivo a ciascuna riunione.

2. Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Sindaco notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Sindaco, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni e delibera, con votazione in forma palese, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

Art. 64

Surrogazioni e supplenze

1. Il seggio di Consigliere comunale che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 65

Cessazione dalla carica

per lo scioglimento del Consiglio

Incarichi esterni

1. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

TITOLO X

L'AUTONOMIA

ORGANIZZATIVA

Capo I

PRINCIPI - CONTROLLI INTERNI

ORGANIZZAZIONE

Art. 66

Principi strutturali e organizzativi

1. L'azione amministrativa del Comune si ispira ai principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza

ed è organizzata secondo criteri di autonomia operativa, efficacia ed efficienza.

2. Il potere di indirizzo compete agli organi di governo del Comune e di controllo politico amministrativo. La funzione gestionale spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi. Il primo consiste nella definizione degli obiettivi e dei programmi, nell'adozione dei provvedimenti a contenuto politico-amministrativo discrezionale e nell'emanazione delle direttive per la loro attuazione, nonché nell'esercizio delle verifiche sull'adeguatezza delle azioni e dei risultati conseguiti. La seconda si esplica nell'attività finanziaria, tecnica e amministrativa complessivamente necessaria per la realizzazione delle scelte compiute dai predetti organi istituzionali.

3. L'organizzazione gerarchica della struttura del Comune si fonda sul principio di responsabilità e, compatibilmente, di autonomia funzionale di ogni unità operativa.

Art. 67

Controlli interni

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del d. lgs 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli ai principi indicati dall'art. 1, comma 2, del dlgs 286/99.

2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per la rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle eventuali forme di convenzionamento con altri comuni e del conferimento di incarichi esterni.

3. Il controllo deve verificare la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, nonché l'efficacia, l'efficienza ed economicità della stessa.

Art. 68

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità ai principi del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla giunta, e funzione di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 69

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. In attuazione del presente Statuto, il Comune adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi, al fine di disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo e ai funzionari responsabili compete, per il perseguimento degli obiettivi

assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Regolamento disciplina la organizzazione del comune che si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati previsti da norme di legge e dai contratti.

5. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e diritti sindacali.

Capo III

Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi

Art. 70

Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili degli uffici e dei servizi è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che si esercita mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati d'intesa con il segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal sindaco e dalla giunta.

4. Il regolamento potrà prevedere la disciplina dell'esercizio della facoltà di riservare ai componenti della Giunta la responsabilità di uffici e servizi e di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000.

Art. 71

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai responsabili degli uffici e dei servizi spettano tutti i compiti di gestione, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non riservati espressamente dalla legge e dallo statuto agli organi di governo dell'ente o al segretario comunale.

2. Sono attribuiti ai responsabili di uffici e servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente, tra i quali:

- a) la responsabilità delle procedure concorsuali sino all'approvazione degli atti finali, ivi compresa la nomina, con le modalità previste nel regolamento, e la presidenza delle commissioni giudicatrici;
- b) la responsabilità delle procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la nomina e la presidenza delle commissioni di gara;
- c) approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni;
- d) stipula dei contratti in rappresentanza dell'ente;
- e) adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa inerenti al perseguimento di determinati obiettivi, progetti e/o programmi approvati dal Consiglio o dalla Giunta nel limite dei fondi all'uopo specificamente previsti, con l'obbligo di rendiconto dei provvedimenti adottati e dei risultati conseguiti;
- f) adozione dei provvedimenti, anche di natura discrezionale, di autorizzazione, concessione, ivi comprese le autorizzazioni e i permessi edilizi, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, e dagli atti di indirizzo;
- g) i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale, ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale;
- h) rilascio delle attestazioni e delle certificazioni;
- i) emissione delle comunicazioni, la formazione dei verbali, l'adozione di diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- l) attività di autenticazione e di legalizzazione;
- m) l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale o regionale, nonché dall'ordinamento dell'Ente;
- n) emissione delle altre ordinanze previste da norme di legge e di regolamento, a eccezione di quelle attribuite alla competenza del Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 o in virtù di specifiche disposizioni di legge;
- o) l'adozione degli atti di amministrazione e gestione del personale, ivi inclusa la contestazione degli addebiti al personale sott'ordinato e l'adozione delle sanzioni disciplinari nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- p) tempestiva esecuzione delle deliberazioni della giunta e del consiglio e delle direttive impartite dal sindaco o dalla Giunta comunale;
- q) la concessione delle ferie agli obiettori di coscienza eventualmente in servizio presso il Comune;
- r) l'affidamento di incarichi fiduciari il cui procedimento è disciplinato da norme statali o regionali;
- s) rappresentanza legale del Comune nell'attuazione dei compiti e nell'adozione di provvedimenti amministrativi di competenza;
- t) l'istruttoria tecnica degli atti di competenza del Consiglio, della Giunta e del Sindaco;
- u) esercizio di ogni altra funzione ad essi attribuita dal presente statuto, dai regolamenti comunali o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- v) la responsabilità di procedimento, ai sensi della legge n.241/1990, relativamente a tutti i procedimenti di competenza; la responsabilità del corretto trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 675/1996.

3. Essi rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

Art.72

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dalla legge, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

TITOLO X FINANZA E CONTABILITÀ

Art.73 Autonomia finanziaria

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, acquisite stabilendo ed applicando tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al suo territorio.
Partecipa all'attribuzione di risorse statali aggiuntive e/o perequative, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

Art.74 Autonomia impositiva

1. Il Comune esercita, nell'ambito delle leggi, la potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, secondo le norme dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari a determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione.

2. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

3. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua

organizzazione;

b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti;

c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni.

Art.75

Statuto dei diritti del contribuente

1. I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria debbono conformarsi ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:

a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, procedure e mezzi di tutela relativi ai tributi comunali;

b) conoscenza degli atti e semplificazione: il Comune, nel procedere all'imposizione tributaria, applica l'art. 6 della legge n. 212/2000 e, in particolare:

1) deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, comunicandoli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente ovvero nel luogo dove lo stesso ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento;

2) deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione;

3) assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria;

4) non può richiedere documenti o informazioni in possesso del Comune stesso o di altre amministrazioni pubbliche indicati dal contribuente;

5) prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari e a produrre i documenti mancanti;

c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza, mediante motivazione dei propri atti, anche a mezzo della necessaria documentazione;

d) rapporti fra contribuente e comune: i rapporti fra contribuente ed amministrazione per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione e buona fede. Non sono applicati sanzioni né interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune o qualora il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dell'ente;

e) interpello del contribuente: il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio regolamento quanto previsto in merito al diritto d'interpello del contribuente dall'art. 11 della legge n. 212/2000.

Art. 76

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge. Il revisore non può essere parente entro il quarto grado del Sindaco, degli assessori, del segretario comunale o dell'apicale di ragioneria, nonché entro il terzo grado civile con i Consiglieri comunali.

2. Il revisore dura in carica tre anni con inizio dalla data di insediamento; è rieleggibile una sola volta ed

è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che incidono negativamente sull'espletamento del mandato o per sopravvenute incompatibilità.

3. Il revisore esercita le proprie funzioni secondo le norme previste dal regolamento di contabilità.

TITOLO XII NORME FINALI

Art. 77

Revisione dello statuto

1. L'approvazione, le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le proposte di deliberazioni di cui al precedente comma sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale almeno 30 giorni prima della convocazione della convocazione del Consiglio Comunale.

Art. 78

Entrata in vigore

1. Lo Statuto e/o le sue modificazioni entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio del Comune, che inizia con la contestuale pubblicazione della deliberazione di approvazione definitiva.

2. Il nuovo testo o le modifiche dello statuto sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.